

---

# Regolamento Senato accademico

## Indice

<b>Capitolo I - Disposizioni Generali</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Base legale	3
Art. 2 - Scopo	3
Art. 3 - Competenze	3
Art. 4 - Composizione	3
Art. 5 - Presidenza	4
<b>Capitolo II - Descrizione delle funzioni</b>	<b>4</b>
Art. 6 - Nomina e promozione del corpo accademico professorale	4
Art. 7 - Commissioni	4
Art. 8 - Elezione dei rappresentanti in CU	5
Art. 9 - Ratifica dei regolamenti di Facoltà	5
<b>Capitolo III - Elezione dei membri</b>	<b>5</b>
Art. 10 - Elezione dei membri	5
Art. 11 - Comitato elettorale	6
Art. 12 - Diritto di voto, eleggibilità, subentro ed entrata in funzione	6
Art. 13 - Candidati	6
Art. 14 - Elezioni	7
<b>Capitolo IV – Organizzazione</b>	<b>7</b>
Art. 15 - Sedute	7
Art. 16 - Persone esterne	7
Art. 17 - Delibere	8
<b>Capitolo V - Disposizioni finali</b>	<b>8</b>
Art. 18 - Modifiche	8
Art. 19 - Entrata in vigore	8

## **Il Senato**

**visto l'art. 14 cpv.8 dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) approva il proprio Regolamento e lo propone per ratifica al Consiglio dell'Università (di seguito CU).**

## **Capitolo I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Base legale**

- <sup>1</sup> Il Senato accademico (di seguito Senato) è un organo dell'USI a norma dell'art. 8 dello Statuto dell'USI.
- <sup>2</sup> Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.

### **Art. 2 - Scopo**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento del Senato.
- <sup>2</sup> Il Senato approva il proprio Regolamento e lo propone per ratifica al CU.

### **Art. 3 - Competenze**

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 dello Statuto dell'USI il Senato ha le seguenti funzioni:
  - a. acquisisce formalmente, previa approvazione del Rettore, le nomine dei professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei professori assistenti con le procedure di cui agli artt. 6 e ss del presente Regolamento. Tutte queste nomine necessitano della ratifica da parte del CU.
  - b. acquisisce formalmente il rinnovo dei contratti dei professori ordinari, straordinari, assistenti, titolari, su proposta del Decano.
  - c. acquisisce formalmente la nomina dei professori titolari con le procedure di cui agli artt. 6 e ss. del presente Regolamento e dell'art. 35 dello Statuto.
  - d. approva i membri della commissione di nomina per i professori titolari su proposta del Decano.
  - e. prende posizione e formula proposte su temi di interesse generale per l'USI, sia per iniziativa propria, sia su invito del CU o del Rettorato;
  - f. propone e favorisce iniziative rivolte alla cooperazione tra facoltà, istituti e discipline al fine di promuovere la coesione tra le componenti dell'USI;
  - g. discute la pianificazione strategica;
  - h. propone all'attenzione del CU modifiche dello statuto;
  - i. discute e propone i regolamenti sulle condizioni generali di lavoro;
  - j. si pronuncia su temi sottoposti dal CU o dal Rettorato;
  - k. elegge due rappresentanti nel CU;
  - l. ratifica i regolamenti degli studi interni alle Facoltà (segnatamente i Regolamenti degli Studi e i Regolamenti di dottorato) su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà;
  - m. approva il Regolamento della Corporazione degli studenti, vigila sul suo funzionamento e riceve ogni anno un rapporto di attività;
  - n. individua di concerto con il Rettore e nomina i membri del Comitato etico. Il CU ratifica le nomine.
- <sup>2</sup> Il Senato si assicura che sulle proposte di cui alle lettere e. e j. del cpv. 1 del presente articolo il CU e il Rettorato siano informati e si esprimano in merito per iscritto.

### **Art. 4 - Composizione**

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 14 cpv.1 dello Statuto dell'USI il Senato comprende::
  - a. 10 rappresentanti del corpo accademico professorale;
  - b. 5 rappresentanti del corpo accademico intermedio;
  - c. 5 rappresentanti del corpo studentesco;
  - d. 5 rappresentanti del personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici.

- <sup>2</sup> Il Rettore, i Prorettori e i Decani, ne fanno parte d'ufficio.
- <sup>3</sup> Gli altri membri del Rettorato partecipano alle sedute senza diritto di voto.

#### **Art. 5 - Presidenza**

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 14 cpv. 7 dello Statuto dell'USI il Senato è presieduto dal Rettore coadiuvato da un Ufficio presidenziale.
- <sup>2</sup> L'Ufficio presidenziale è eletto all'inizio di ogni legislatura e comprende un rappresentante di ogni corpo elettorale, eletto a maggioranza tra gli aventi diritto.
- <sup>3</sup> Il Presidente nomina un Prorettore come Vicepresidente.

## **Capitolo II - Descrizione delle funzioni**

#### **Art. 6 - Nomina e promozione del corpo accademico professorale**

- <sup>1</sup> Il Senato nomina e promuove il corpo accademico professorale con le seguenti composizioni:
  - a. per la nomina a professore titolare e professore aggregato, tutti i rappresentanti del corpo accademico;
  - b. per la nomina a professore assistente, i professori assistenti e di rango superiore;
  - c. per la nomina o la promozione a professore assistente senior, i professori assistenti senior e di rango superiore;
  - d. per la nomina o la promozione (immissione in ruolo) a professore straordinario, i professori straordinari e ordinari;
  - e. per la nomina o la promozione a professore ordinario, i professori ordinari.
- <sup>2</sup> Il Senato nomina e rinnova i contratti dei professori, acquisendo con propria delibera quanto approvato dalla componente professorale di cui all'art.6 cpv 1, e in base agli artt. 29, 30 dello Statuto dell'USI;
- <sup>3</sup> Il Senato acquisisce con propria delibera la promozione, come approvata dalla componente professorale, da professore assistente junior a professore assistente senior e la promozione all'ordinariato (da professore straordinario a professore ordinario) secondo quanto definito dagli artt. 32, 33, dello Statuto dell'USI.
- <sup>4</sup> La nomina o la promozione compete alla componente professorale composta dai membri del corpo accademico di grado pari o superiore rispetto alla posizione oggetto di nomina o promozione.
- <sup>5</sup> Qualora nella medesima seduta siano all'ordine del giorno più nomine e/o promozioni, si inizia con la componente più ampia per poi proseguire con la competente più ristretta.
- <sup>6</sup> La modalità di voto è quella del voto palese. Il quorum per la valida costituzione della commissione è di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il quorum per deliberare è la maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 7 - Commissioni**

- <sup>1</sup> Il Senato può costituire Commissioni alle quali attribuire compiti istruttori. Le Commissioni non hanno potere decisionale e riferiscono periodicamente al Senato lo stato di avanzamento dei lavori.
- <sup>2</sup> Le Commissioni istituite sono segnatamente:
  - a. La Commissione CU comprendente l'Ufficio presidenziale e i due senatori nominati come rappresentanti in seno al CU. Questa Commissione si riunisce prima delle sedute del CU e coordina la posizione del Senato rispetto all'ordine del giorno del CU.
  - b. La Commissione per la cultura della qualità, composta da 4 membri eletti dai rappresentanti di ciascuna componente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 del presente Regolamento, che ha lo scopo di accompagnare e monitorare il processo di accertamento della qualità all'USI formulando proposte all'attenzione del Senato. In particolare:
    - esegue l'analisi a campione dei processi validati;
    - si confronta con il Servizio qualità sui risultati dell'autovalutazione dei processi;

- propone miglioramenti ai processi sulla scorta della sua analisi e dell'autovalutazione dei processi da parte dei proprietari;
- propone nuovi processi da mappare.

La commissione non ha potere decisionale e riferisce regolarmente al Senato.

- c. La Commissione ricerca ha funzione consultiva e propositiva per il Senato dell'USI e il Rettorato sui temi legati alla ricerca. Rispetto alle borse di ricerca in particolare:
  - Prende posizione e formula proposte all'indirizzo del Senato o del Rettorato su temi legati alla ricerca.
  - Discute a scadenza annuale il budget della ricerca proposto dal Rettorato e formula proposte sull'impiego del Fondo Istituzionale per la Ricerca.
  - Si pronuncia su temi legati alla ricerca sottoposti dal Senato.
  - La Commissione propone e il Senato approva l'assegnazione di borse di ricerca per ricercatrici e ricercatori dell'USI entro i programmi specifici definiti dal Rettorato.

#### **Art. 8 - Elezione dei rappresentanti in CU**

- <sup>1</sup> L'elezione dei rappresentanti in seno al CU avviene a scrutinio segreto con la maggioranza semplice dei membri.
- <sup>2</sup> Nell'elezione dei due rappresentanti sono determinanti la competenza, la diversità e le esperienze dei candidati.
- <sup>3</sup> Il mandato per rappresentare il Senato in CU coincide con la durata del mandato come membro del Senato e ha quindi durata biennale ed è rinnovabile.
- <sup>4</sup> Le candidature vanno sottoposte all'Ufficio presidenziale sette giorni prima della seduta nel corso della quale è prevista l'elezione.

#### **Art. 9 - Ratifica dei regolamenti di Facoltà**

- <sup>1</sup> Al Senato compete la ratifica dei Regolamenti interni alle Facoltà (segnatamente i Regolamenti degli studi e i Regolamenti di dottorato) su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà.
- <sup>2</sup> Qualora il Senato si esprima negativamente, rimanda il testo al Consiglio di Facoltà comprensivo delle motivazioni alla base della decisione.

### **Capitolo III - Elezione dei membri**

#### **Art. 10 - Elezione dei membri**

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 dello Statuto dell'USI i membri del Senato sono eletti dai rispettivi corpi, fra quanti manifestano la propria candidatura, a maggioranza dei voti espressi, come segue:
  - a. il corpo accademico professorale elegge 10 professori di cui almeno uno per area disciplinare (architettura, medicina umana e scienze della vita, scienze economiche e giuridiche, scienze sociali, scienze informatiche, scienze matematiche e scienze storico-letterarie);
  - b. il corpo accademico intermedio elegge 3 dottorandi, 1 postdoc o collaboratore scientifico e 1 architetto collaboratore di atelier;
  - c. il corpo studentesco elegge uno studente per facoltà, ciascuno con supplente;
  - d. il personale dei servizi amministrativi, bibliotecari e tecnici elegge 5 collaboratori di cui almeno uno fra quanti operano all'Accademia.
- <sup>2</sup> Gli eletti si esprimono a titolo personale e senza mandato o istruzioni;
- <sup>3</sup> I mandati hanno durata biennale e sono rinnovabili.

### **Art. 11 - Comitato elettorale**

- <sup>1</sup> Per garantire il regolare svolgimento delle elezioni del Senato accademico, il Rettore avvia la procedura di istituzione del comitato elettorale comprendente:
  - a. il Rettore o un Prorettore;
  - b. il direttore amministrativo, il direttore amministrativo aggiunto e il Segretario Generale;
  - c. il responsabile del servizio qualità;
  - d. un amministratore di sistema dei servizi informatici;
  - e. un assistente segretariale del Rettorato.
  - f. un rappresentante per ogni componente del Senato a garanzia della trasparenza del processo.
- <sup>2</sup> Il comitato elettorale svolge i seguenti compiti:
  - a. definisce i termini e i tempi dell'elezione;
  - b. verifica gli aventi diritto di voto, pubblica le liste per verifica da parte degli aventi diritto di voto;
  - c. sollecita le candidature e la loro promozione;
  - d. verifica i risultati e proclama gli eletti e i subentranti.

### **Art. 12 - Diritto di voto, eleggibilità, subentro ed entrata in funzione**

- <sup>1</sup> Per l'elezione dei membri hanno diritto di voto:
  - a. nel corpo professorale, i professori di ruolo (ordinari e straordinari), i professori assistenti, i professori titolari e aggregati, attivi nel semestre elettorale (compresi i professori in sabbatico). Non hanno diritto di voto i professori in congedo non pagato.
  - b. nel corpo intermedio, gli assistenti-dottorandi (compresi i dottorandi "esterni" senza contratto), gli assistenti postdoc, i collaboratori didattici e scientifici e gli architetti collaboratori di atelier con un contratto attivo nel semestre elettorale (minimo 6 mesi al 20% o equivalente), i docenti-ricercatori, i docenti a contratto annuale con attività principale (almeno 50%) all'USI.
  - c. nel corpo studentesco, gli studenti regolarmente iscritti ai programmi di formazione di base (Bachelor e Master).
  - d. nel personale amministrativo bibliotecario e tecnico, il personale amministrativo, bibliotecario e tecnico operante nei servizi e nelle facoltà dell'USI avente un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato da almeno due anni senza interruzioni.
- <sup>2</sup> Non hanno diritto di voto:
  - a. i docenti a contratto annuale che svolgono la propria attività principale in un'altra istituzione;
  - b. il personale amministrativo, bibliotecario e tecnico con un contratto a tempo determinato;
  - c. apprendisti e praticanti (stage).
- <sup>3</sup> Tutti gli aventi diritto di voto sono eleggibili, per i gruppi b) e d) alla condizione che abbiano un contratto di lavoro con un rapporto d'impiego almeno del 50%.
- <sup>4</sup> Qualora un rappresentante regolarmente eletto decada dalla carica a seguito del venir meno dei presupposti di eleggibilità o a seguito di rinuncia e non vi siano subentranti, è possibile provvedere a nuove elezioni limitatamente alla posizione in questione. La procedura da seguire è quella di cui all'art. 14. In tal caso, le elezioni suppletive dovrebbero essere massimo due per ogni anno accademico, salvo circostanze eccezionali valutate come tali dal comitato elettorale.
- <sup>5</sup> All'ultima seduta della legislatura, oltre ai senatori in carica, partecipano anche – senza diritto di voto sulle trattande ordinarie – i neoeletti. Questi ultimi procedono nel corso della seduta all'elezione dei membri dell'Ufficio presidenziale, delle commissioni e dei rappresentanti del Senato in CU, entrando tutti in funzione a partire dal primo settembre nel contesto del nuovo anno accademico.

### **Art. 13 - Candidati**

- <sup>1</sup> Il comitato elettorale pubblica le liste dei corpi e dei servizi per verifica degli interessati e sollecita le candidature entro un termine di tre settimane.
- <sup>2</sup> Le candidature dei corpi professorali, intermedio e dei servizi sono individuali, mentre le candidature degli studenti sono accoppiate (titolare e supplente della medesima facoltà).

- <sup>3</sup> L'elenco dei candidati con i rispettivi profili (ed eventuali motivazioni e dichiarazione d'intenti) sono pubblicati nel portale del Senato.

#### **Art. 14 - Elezioni**

- <sup>1</sup> Ciascun elettore esprime 2 preferenze tra i candidati. Gli studenti eleggono con una preferenza una coppia di rappresentanti
- <sup>2</sup> L'elezione si svolge per via elettronica.
- <sup>3</sup> Qualora il numero delle candidature sia uguale al numero dei posti disponibili, la nomina è tacita.
- <sup>4</sup> In caso di parità di voti fra due candidati il comitato elettorale procede al sorteggio. Le schede senza preferenze sono valide e saranno conteggiate separatamente ai fini dell'esito delle elezioni.
- <sup>5</sup> Il Rettorato è l'organo garante dello svolgimento corretto della procedura.
- <sup>6</sup> Sono eletti:
  - a. nel corpo professorale, i 7 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna lista disciplinare, i 3 candidati che hanno il secondo miglior risultato per ciascuna lista. I 2 candidati rimanenti sono subentranti.
  - b. nel corpo intermedio, i 3 assistenti-dottorandi, l'assistente-postdoc o collaboratore scientifico o docente-ricercatore, l'architetto collaboratore di atelier che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il quarto o secondo dei tre gruppi sono subentranti.
  - c. nel corpo studentesco, la coppia che ha ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna facoltà.
  - d. nel personale amministrativo bibliotecario e tecnico: i 5 che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ritenuto almeno uno, ma non più di due, tra quanti operano all'Accademia; i più votati tra i non eletti sono ritenuti quali subentranti nel caso di rinuncia di un eletto nel corso del biennio (ritenuto il principio che quanti operano nei servizi dell'Accademia siano rappresentati).

## **Capitolo IV – Organizzazione**

#### **Art. 15 - Sedute**

- <sup>1</sup> Il Senato tiene almeno quattro sedute ordinarie per ogni anno accademico, due per ciascun semestre.
- <sup>2</sup> Alla sessione ordinaria devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri.
- <sup>3</sup> In caso di assenza il Presidente può farsi sostituire dal Vicepresidente. Nessun altro membro può farsi rappresentare con una delega da altri. Le sedute sono convocate dal Presidente.
- <sup>4</sup> Sedute straordinarie possono essere convocate su domanda:
  - a. del Rettorato
  - b. dell'Ufficio presidenziale
  - c. di almeno un terzo dei membri del Senato.
- <sup>5</sup> Le date delle sedute ordinarie dell'anno accademico sono definite entro la fine del semestre estivo precedente.
- <sup>6</sup> L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio presidenziale e pubblicato 2 settimane prima della data stabilita. Ogni membro del Senato ha la possibilità di presentare all'Ufficio presidenziale trattande da inserire nell'ordine del giorno purché siano trasmesse all'Ufficio tre settimane prima della data stabilita per la seduta.
- <sup>7</sup> Il verbale delle sedute del Senato e delle sue Commissioni è redatto dal Segretario Generale e validato al più tardi alla seduta successiva. Per consentire il proseguo delle attività amministrative è pure redatto un protocollo delle decisioni, la cui formulazione è approvata dal Senato al termine della stessa seduta.

#### **Art. 16 - Persone esterne**

- <sup>1</sup> Il Presidente può invitare alle sedute persone non appartenenti al Senato.

- <sup>2</sup> Ogni membro può proporre di invitare alle sedute persone non appartenenti al Senato purché vi sia l'accordo di almeno  $\frac{1}{4}$  dei membri del Senato in sessione completa.

#### **Art. 17 - Delibere**

- <sup>1</sup> Salvo non sia diversamente previsto, le delibere sono votate a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli membri.
- <sup>2</sup> Ogni membro del Senato è tenuto a segnalare al Presidente eventuali conflitti di interesse che potrebbero inficiare la validità delle delibere. Il Presidente decide sulla segnalazione.
- <sup>3</sup> Le delibere sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Senato.
- <sup>4</sup> In caso di parità decide il Presidente.
- <sup>5</sup> Con l'accordo di tutti i membri dell'Ufficio presidenziale è ammissibile la votazione per via circolare. È ammesso il voto circolare solo per trattande che non richiedano una discussione. Di regola per via circolare vale il principio del voto palese.

## **Capitolo V - Disposizioni finali**

#### **Art. 18 - Modifiche**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato e ratificate dal Consiglio dell'Università.

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Senato il 03.05.2021, ratificato dal CU il 07.05.2021 ed entra in vigore il 07.05.2021.